



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

Statuto



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

Centro Nazionale Coordinamento Maschere Italiane, Viale Vittoria 6, Parma tel.0521 963572

STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale "Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane APS"

Art. 1

Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del disegno legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive integrazioni e modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata **Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane APS**.

L'Associazione "Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane APS", voluta dalle Assemblee delle Maschere italiane, riunite a Parma il 25 maggio 2014 ed il 23 maggio 2015, su proposta della maschera Al Dsevod, in occasione della manifestazione "Maschere Italiane a Parma", e fissata con Atto Costitutivo firmato a Parma il 28 novembre 2015, più avanti sarà chiamata per brevità Associazione. L'Associazione opera nel territorio nazionale ed europeo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Parma.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può istituire sezioni staccate anche in altre località del territorio italiano ed europeo.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'assemblea ordinaria degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta

Art. 3

Scopo

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni socie, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, l'Associazione Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane APS si propone di:

1. Sviluppare la conoscenza e la promozione, a livello nazionale ed europeo, delle maschere allegoriche italiane e delle manifestazioni ad esse connesse.
2. Creare registro storico delle Maschere Italiane
3. Testimoniare il valore dei dialetti recuperando anche la memoria del passato per costruire il futuro
4. Valorizzare il ruolo della maschera allegorica come sintesi espressiva del binomio "Tradizioni" e "Tipicità" delle comunità locali nella storia e nel territorio italiano
5. Promuovere a livello nazionale ed europeo, anche con pubblicazioni, la tradizione delle maschere italiane sia sotto l'aspetto locale che nella storia nazionale



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

6. Operare un costante coordinamento tra le realtà locali ed una sintesi conoscitiva nazionale creando un calendario nazionale annuale delle manifestazioni, promuovendo ricerche storiche, attivandosi come centro studi e di assistenza nel settore
7. Diffondere la cultura delle maschere nel mondo giovanile e non
8. ampliare la conoscenza della cultura delle maschere, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
9. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, sulle maschere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura storica ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale
10. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
11. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni delle maschere, un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, concorsi, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà, anche, procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento annuale delle quote di iscrizione e/o associative nei termini previsti dai regolamenti associativi.

Il numero dei soci è illimitato.

Categorie di soci:

» Soci Fondatori:

sono i soci costituenti dell'Associazione, cioè i firmatari dell'Atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

» Soci Ordinari:

sono soci ordinari tutte le maschere i Comitati/associazioni delle maschere italiane, regolarmente costituiti, residenti od operanti nel territorio Nazionale che condividono i fini ed accettano le norme contenute nel presente Statuto per i quali è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo l'adesione all'Associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci, ed hanno versato la quota sociale.



» **Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche senza fini di lucro, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere un contributo significativo. I soci sostenitori possono partecipare all'attività dell'associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

» **Soci Onorari**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche senza fini di lucro e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Vengono proposti dai soci, votati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art.5

Ammissione

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto e di condividere i principi ispiratori dell'associazione, dei regolamenti eventualmente adottati e le deliberazioni degli organi sociali deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera l'ammissione o non, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause d'incompatibilità indicate in detto articolo.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche informatica.

I soci hanno diritto a essere informati sulle attività e le iniziative della Associazione; a concorrere, attraverso proposte al Consiglio, all'elaborazione ed approvazione del programma di attività; ad intervenire alle Assemblee dei soci, votare il rendiconto ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Art.6

Diritti e Doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Aderendo all'Associazione i soci si obbligano:

- a) Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali
- b) A partecipare all'attività dell'Associazione per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio
- c) Ad accedere ai servizi prestati dall'Associazione;
- d) A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi dell'Associazione
- e) a mantenere sempre un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione



D a versare la quota associativa annuale entro i termini previsti

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

Art. 7

Perdita della qualifica di Socio Recesso ed esclusione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;
- d) per mancato pagamento della quota associativa (art. 7)
- e) per morte;

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'associazione.

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto alla Presidenza, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con lo stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un socio o un'Associazione socia contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il socio o l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni chiedendo che sulla propria esclusione si pronunci l'Assemblea. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8

Organi Sociali

Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. Il Collegio dei Probiviri
- e. l'eventuale Collegio dei Revisori
- f. l'eventuale Organo di controllo

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese, autorizzate precedentemente dall'Ufficio di presidenza (o in casi urgenti dal Presidente), effettivamente sostenute e documentate per l'incarico ricoperto.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci che vi partecipano, ognuno con un proprio rappresentante, aventi tutti uguale rappresentatività e peso.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

E' ammesso il voto per delega. Ogni associato in regola con il pagamento della quota, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata. La convocazione della Assemblea

può avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, in tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno 24 ore dalla prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto e/o in formato elettronico, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli art. 22 e 23 del presente Statuto:

- a. sulle modifiche dello statuto,
- b. sullo scioglimento della Associazione.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette membri fino ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea.

Ogni mandato ha la durata di anni 3 e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea
- b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea
- c. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento e degli organi sociali
- d. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea
- e. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente
- f. redige, su proposta del tesoriere, il rendiconto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

g. delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio

h. elegge il Presidente tra i suoi membri.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Il C.D. nomina al suo interno un Ufficio di Presidenza, per meglio collaborare con il Presidente, che sarà composto dal Presidente, dal Vice presidente vicario, dal Tesoriere e dal Segretario.

Art. 11

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Nei casi di urgenza, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento della Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Il Presidente, d'intesa con il Tesoriere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito con compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente vicario.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice presidente vicario o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente e del o dei Vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Vice presidente

Nel Consiglio Direttivo può essere nominato uno o più vice presidenti.

Nel caso in cui ci siano più vice presidenti uno sarà nominato come Vice presidente vicario.

Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13

Il Segretario

Il segretario, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente e dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

Art 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo. D'intesa con il presidente cura la gestione dei rapporti con gli istituti finanziari.

Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16

Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. Dura in carica tre anni rinnovabili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 18

Comitati tecnici e scientifici

Il Comitato Direttivo può costituire, determinandone eventuale compenso, Comitati tecnici per elaborare ricerche e proposte progettuali per la valorizzazione della cultura delle maschere.

La delibera di costituzione determina tempi e modalità operative di detti comitati.

Il Comitato Direttivo può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, aventi



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

funzioni di studio e di progettazione di attività associative da sviluppare anche di concerto con altre realtà, come ad esempio l'università. La delibera di costituzione determina gli ambiti di lavoro dei singoli comitati, i tempi di realizzazione, eventuale remunerazione e/o rimborso spese.

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da :

- a) quote associative
- b) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso
- c) erogazioni, lasciti, donazioni

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 20

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il rendiconto sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Le norme di compilazione del rendiconto sono demandate alle disposizioni di legge applicabili e, se adottato, al regolamento.

Entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente, il Comitato Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, unitamente alla eventuale relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Art. 22

Modifiche allo Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



**CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE**

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 24

Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito Regolamento.

Art. 25

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19/05/2019

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 11.30, presso la Camera di Commercio di Parma, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione

"Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane".

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 11 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale, per la validità dell'assemblea in seconda convocazione, per discutere e deliberare in particolare il punto n. 7 dell'ordine del giorno:

Modifica dello Statuto sociale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci, per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, da renderlo conforme ai sensi del d.lgs.n. 117/2017 e quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 25. articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°25 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente viene incaricato alla sottoscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente
Maurizio Trapelli



Modifiche Statuto approvate in Assemblea Nazionale il 10 Novembre 2024

Articolo 4

Dopo sono soci ordinari:

sono soci ordinari tutte le maschere rappresentanti di Enti, Comitati e/o associazioni e che, in mancanza di indicazione, in ogni caso, dimostrino un legame con il territorio in cui operano che condividono ed accettano le norme dello statuto ed appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) Maschere storiche singole
- b) Maschere singole rievocative
- c) Maschere singole antropologiche del territorio
- d) Maschere singole della fantasia
- e) Maschere storiche in gruppi

L'ammissione dei soci, secondo le tipologie/categorie di cui sopra, avverrà nel rispetto delle modalità regolamentari vigenti.

Per le categorie (a - b - c - d) essendo singole hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali dopo che sono stati iscritti al libro dei soci ed sono in regola con il versamento della quota sociale, per quanto riguarda la categoria (e) ha diritto di voto ed è eleggibili alle cariche sociali il legale rappresentante pro tempore dell'associazione e/o gruppo, dopo che è stato iscritto al libro dei soci ed è in regola con il versamento della quota sociale.

SONO SOCI ONORARI

(all'inizio)

Possono essere ammessi all'associazione enti pubblici territoriali e non che ne chiedono di fare parte o che vengono invitati a farne parte dal Consiglio direttivo in relazione a particolari esigenze o riconoscimenti che possano qualificare l'azione dell'associazione. L'ente verrà rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.



CENTRO
COORDINAMENTO
MASCHERE
ITALIANE

Organizzazione con fini culturali e ricreativi

Gli enti pubblici o a partecipazione pubblica ammessi all'associazione in sede di nomina del consiglio direttivo, di cui al successivo art.9, avranno riservato un posto in consiglio e uno tra i revisori dei conti. La nomina di detti rappresentanti avverrà con voto separato espresso dai rappresentanti degli enti in analogia con le modalità di votazione delle altre categorie di soci. Non avranno diritto al voto in sede di nomina delle restanti cariche sociali.

Modifica all'art.9 Assemblea

(dopo iscritti da almeno tre mesi aggiungere)

Salve le modalità di voto riservata alla categoria degli enti pubblici di cui al superiore art. 4.

Modifica all'art.15

Dopo le parole "ed è eletto"

Due membri

Dopo le parole anche fra i non associati aggiunge

Un membro se costituita dall'assemblea degli enti pubblici o a partecipazione pubblica.

Modena, 10 Novembre 2024

Il Presidente

Valerio Conrad